



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 19.7.3

Allegati:

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
[ID_VIP: 5233]
(cress@pec.minambiente.it)

Al Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Difesa dell'ambiente
Servizio Valutazioni Ambientali
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Al Società ENURA S.p.A.
(enura@pec.snam.it
paolo.maffini@snam.it)

Oggetto: **SANTA GIUSTA (OR) – “Metanodotto Allacciamento IVI Petrolifera S.p.A. DN 400 (16”) DP 75 bar”.**
Procedura riferita al D.Lgs. n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19)
Proponente: ENURA S.p.A.
Osservazioni del MiBACT ai sensi dell'art. 19, co. 8, del D.Lgs. 152/2006.

c.p.a.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS
[ID_VIP: 5233]
(ctva@pec.minambiente.it)

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e. p.c.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento ed a seguito della comunicazione della procedibilità della relativa istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in qualità di Autorità competente in sede statale, con nota prot. n. MATTM.RU.U.42397 dell'8/06/2020, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 17543 dell'11/06/2020, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna che la Società ENURA S.p.A., con nota prot. n. EPCM/ENURA/115 del 10/04/2020, ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare – in qualità di Autorità competente in materia di VIA statale – l'istanza prot. n. EPCM/ENURA/116 del 10/04/2020 (perfezionata il 14/05/2020, con nota prot. n. EPCM/ENURA/MRC/118) di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 (come in ultimo riformato dal D.Lgs. 104/2017, art. 8, co. 1).

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. MATTM.RU.U.42397 del 08/06/2020 (allegata alla presente), vista la nuova procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006, verificata la completezza della documentazione trasmessa, ha provveduto a comunicare "... la procedibilità dell'istanza ...", precisando nel contempo l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web (ai sensi del co. 2 del medesimo articolo) dello Studio Preliminare Ambientale e della documentazione a corredo dello stesso al fine della presentazione delle relative osservazioni – da trasmettersi entro e non oltre 45 gg. dalla suddetta comunicazione del 08/06/2020 (ai sensi del co. 4 del medesimo articolo – scadenza 23/07/2020).

A codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari si rappresenta che la riforma in ultimo approvata del D.Lgs. 152/2006 non prevede più, per gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la presentazione in allegato di un Progetto preliminare (oggi sostituito dal livello di progettazione di cui alla fattibilità tecnica ed economica, che invece è previsto quale allegato all'istanza della fase di VIA più propria).

Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari che, stante il nuovo modello procedurale stabilito per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, ma lo stesso Ufficio dovrà provvedere alla loro consultazione esclusivamente per il tramite del sito web dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Procedure in corso" =>

2



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

MA

“Valutazione Impatto Ambientale” => “Verifica di Assoggettabilità a VIA” => “Progetti” => “Metanodotto Allacciamento IVI petrolifera S.p.A. DN 400 (16'') DP 75 bar”.

Si deve, altresì, rappresentare a codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari che il progetto di cui trattasi trae origine dalla necessità di collegare il nuovo Impianto di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione GNL nel Porto di Oristano-Santa Giusta, proposto dalla Società IVI Petrolifera S.p.A. e in fase di istruttoria VIA di competenza statale (cfr. MATTM-CreSS codice ID-VIP 4227), con il terminale previsto dal progetto di “Metanizzazione Sardegna” (tratto SUD) – Progetto Definitivo”, proposto dalla Società ENURA S.p.A. e, ugualmente, in fase di istruttoria VIA di competenza statale (cfr. MATTM-CreSS codice ID-VIP 3699).

Per quanto sopra, nella valutazione del progetto di cui trattasi, codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari dovrà tener conto di quanto già espresso da questa Direzione generale ABAP con i rispettivi pareri tecnici istruttori, per le successive determinazioni dell’On. Ministro, prot. n. 4096 del 03/02/2020 (ID-VIP 4227) e n. 35880 del 04/12/2019 (ID-VIP 3699) – entrambi già inoltrati direttamente a codesta Soprintendenza ABAP e, comunque, consultabili sul sito web del MATTM all’indirizzo: www.va.minambiente.it.

Per quanto sopra, si chiede alla Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro 20 giorni dal ricevimento della presente, il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi.

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia alla Soprintendenza ABAP di Cagliari che lo stesso parere deve essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo deve essere trasmesso al solo indirizzo PEC del Servizio V di questa Direzione generale: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura del Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, “Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici”.

Si richiama l’attenzione di codesta Soprintendenza ABAP di Cagliari al rispetto rigoroso dei termini di cui sopra, per consentire alla scrivente la comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare delle eventuali osservazioni di questo Ministero sulla proposta progettuale di cui trattasi, ai sensi di quanto disposto dal co. 8 dell’art. 19 del D.Lgs. 42/2004.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall’acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall’acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all’iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: romina.muccio@beniculturali.it).

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >;

considerato che la Direzione generale ABAP, con note prot. n. 20274 dell’8/07/2020 e n. 22952 del 31/07/2020, ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna di voler trasmettere il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi come richiesto con la nota dell’11/06/2020 sopra citata;

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

considerato che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con nota prot. n. 22048 del 03/08/2020, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il seguente parere endoprocedimentale:

< In riferimento alla nota della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio V "Tutela del Paesaggio", prot. n. 17543 dell'11.06.2020 (ns. prot. n.16098 dell'11.06.2020) e successiva nota prot. n. 20274 dell'8.07.2020 (ns. prot. n. 19262 del 8.07.2020), esaminati gli elaborati progettuali scaricati dal link www.minambiente.it, si comunicano le valutazioni di competenza.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO – Funzionario responsabile dott.ssa Maura Vargiu

Relativamente agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico si rileva che l'area in cui ricade l'intervento si estende su un areale costiero caratterizzato sin da età antica da una frequentazione antropica diffusa. In particolare, nel settore settentrionale del polo industriale, si registra la presenza del Nuraghe Sant'Elia sottoposto a vincolo diretto con D.C.R. n. 83 del 05.07.2017, distante circa 650 m a Nord dell'opera in esame. Inoltre lo spazio interessato dal tracciato delle condotte si caratterizza per rinvenimenti di reperti mobili in diversi punti del bacino portuale avvenuti durante le attività di monitoraggio archeologico effettuate in occasione dell'edificazione degli stabilimenti più recenti. Tali indicatori materiali consentono di rilevare nell'area la presenza di un insediamento di età romana non chiaramente inquadrabile nella sua localizzazione ed estensione a causa delle importanti trasformazioni connesse alla realizzazione del porto industriale. In stretta connessione con questo insediamento si collocano anche le tracce insediative e funerarie di età storica, soprattutto punica e romana, documentate in maniera più consistenti a breve distanza dall'area di intervento, lungo le sponde meridionali (Stazione litica e Necropoli di Cirras) e orientali dello stagno (area a rischio archeologico di Ponte de Gecca), fino a raggiungere i caratteri pienamente urbani delle numerose strutture abitative rinvenute al di sotto del moderno abitato di Santa Giusta.

Il quadro descritto fa supporre dunque che, nonostante gli intensi interventi edilizi, sia potenzialmente plausibile che l'area costiera non ancora edificata all'interno del polo industriale preservi ulteriori tracce di frequentazione antica. Si rappresenta, pertanto, l'obbligo di sottoporre le opere previste in progetto all'esame di questo Ufficio ai fini delle valutazioni relative all'attivazione della procedura di verifica di preventiva di interesse archeologico, secondo il disposto dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

B. AREA FUNZIONALE PAESAGGIO – Funzionario responsabile ing. Antonella Sanna

L'opera in progetto consiste in un tratto di metanodotto di entità limitata – 4,9 km di sviluppo lineare, con due P.I.D.I. – e che si pone in stretta relazione con gli impianti già esaminati dell'Impianto di Stoccaggio Rigassificazione e Distribuzione GNL del Porto di Oristano-SantaGiusta, e della linea del Progetto di "Metanizzazione Sardegna" (Tratti Nord e Sud). Il tratto in progetto costituisce, di fatto, l'elemento di congiunzione tra i due e si pone quale imprescindibile complemento per la eventuale effettiva utilizzazione di entrambi.

Nello specifico, il progetto in esame prevede la realizzazione di una nuova condotta con diametro DN 400 che avrà origine dall'impianto in progetto che sarà denominato "Punto di Entrata (P.D.E.) n.1 da GNL - TERMINALE "IVI PETROLIFERA" DI ORISTANO DN 400 (16") – 75 bar", ubicato all'interno dell'area impiantistica del Rigassificatore IVI Petrolifera e si svilupperà percorrendo in stretto parallelismo le strade asfaltate, di competenza del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (CIPOR), per terminare nell'impianto denominato "P.I.D.I. 1-Area impiantistica di Santa Giusta" del "Met. Collegamento terminale di Oristano DN 650 (26") – 75 bar", opera oggetto di iter autorizzativo separato nell'ambito del progetto "Metanizzazione Sardegna – Tratto Sud", all'interno dell'area impiantistica di Santa Giusta.

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.a. Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Il tracciato del metanodotto e le sue infrastrutture non interferiscono con aree interessate da decreti di notevole interesse pubblico né in termini di incidenza né di prossimità.

B.1.b. Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte III del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze

In relazione alle caratteristiche dell'area attraversata dall'impianto si ha una notevole interferenza con beni paesaggistici tutelati ope legis, in quanto vengono intercettate la fascia di rispetto della battigia marina, delle fasce fluviali e di aree stagnali, in alcuni tratti variamente sovrapposte tra loro.

Nei tratti in cui la linea del metanodotto intercetta gli elementi del reticolo idrografico si ha interferenza con le fasce di rispetto fluviale per uno sviluppo totale di 1,460 km che si riduce a 1,230 km considerando il tratto in trenchless attraverso il canale identificato come 095047_FIUME_1351 (Fiume 11651) prossimo al porto industriale.

Per quanto riguarda le sponde lacustri, la condotta in progetto attraversa le aree tutelate per un totale di 2,320 km che si riduce a 2,090 km considerando il tratto in trenchless, e riguarda le sponde dello stagno di Santa Giusta.

Da ultimo, la fascia di rispetto della battigia marina è interessat[a] per un totale di 1,010 km che si riducono a 0,780 km considerando il tratto in trenchless.

L'area in cui sarà ubicato il P.I.D.I. n. 2 (circa 200 m²) è interessata dal vincolo di cui all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 "Lago, laguna, salina, invaso artificiale e territori contermini ai laghi (fascia 300 m)", mentre sull'area industriale in cui sarà ubicato il P.D.E. n. 1 non insistono vincoli.

B.1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione

Il tratto in progetto risulta compreso nella "Fascia Costiera", vincolata ex art. 143, comma 1 lett. d) D.Lgs 42/2004 - art. 17, comma 3, lett a) delle NTA del PPR, ed il tracciato ricade in alcune aree appartenenti alle "Componenti del paesaggio con valenza ambientale" ex art. 21 delle NTA del PPR Sardegna, riconducibili ad ambiti di "aree naturali e subnaturali" ed "aree seminaturali". Nello specifico, la condotta attraversa le aree tutelate (praterie) per una lunghezza di 0,440 km che si riduce a 0,195 km considerando i tratti in trenchless.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Il tracciato in progetto attraversa aree ampiamente comprese nell'infrastruttura portuale di Oristano, interessata dalla presenza di numerose installazioni di natura produttiva e di servizio portuale.

L'impianto del gasdotto si dispone prevalentemente in interrato ed emerge in superficie unicamente in relazione ai PIDI. La condotta corre parallelamente ai tracciati stradali esistenti, dei quali sfrutta le direttrici già tracciate per l'accessibilità alle aree di cantiere. L'impatto prevalente del progetto è limitato alla sola fase di realizzazione delle piazzole di cantiere per lo stoccaggio temporaneo dei materiali a piè d'opera ed allo scavo della trincea ed il successivo rinterro, non sono previste piste provvisorie.

Dal punto di vista paesaggistico è previsto il ripristino morfologico, idraulico e vegetazionale delle aree di scavo e delle relative fasce di rispetto con piantumazioni erbacee e/o arbustive ed arboree anche allo scopo di mitigare la visibilità delle installazioni impiantistiche esterne.

B.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Non si richiede documentazione integrativa.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Sotto il profilo specifico della tutela dei beni paesaggistici, esaminati gli elaborati progettuali, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto e i beni posti sotto tutela, a conclusione dell'istruttoria di settore, si ritiene che l'intervento in progetto, per gran parte sviluppato in sotterraneo ed emergente sul piano di campagna nei soli "punti linea", ampiamente compreso in area industriale e disposto parallelamente alla viabilità esistente, non sia suscettibile di generare impatti significativi sulle diverse tipologie di componenti di paesaggio tutelate ai sensi della parte terza del Codice di settore.

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

C. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO

Non si rilevano interferenze del progettato intervento con il patrimonio architettonico di interesse storico-culturale in termini di insistenza diretta né di prossimità e si ritiene di affermare, relativamente al profilo della tutela architettonica, che il progetto non abbia alcuna interferenza con il patrimonio architettonico tutelato dalla Parte Seconda del Codice di Settore.

D. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio ritiene che il progetto in argomento possa essere escluso dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale >;

considerato che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, sono stati informati, per le vie brevi il 03/08/2020, dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, di quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere endoprocedimentale del 03/08/2020, per le Aree funzionali del Patrimonio archeologico e del Patrimonio architettonico, comunicando, pertanto, di rimanere in attesa del contributo istruttorio chiesto al Servizio II con la nota dell'11/06/2020 sopra citata, non avendo evidenziato la competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale impatti sul fattore ambientale del patrimonio culturale di cui ai beni architettonici;

considerato che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP, con nota prot. interno n. 23599 del 06/08/2020, ha espresso il seguente contributo istruttorio:

< In riferimento al progetto in argomento, nel far seguito alla nota di codesto Servizio prot. n. 17543 dell'11.06.2020 e successive note prot. n. 20274 del 08.07.2020 e n. 22952 del 31/07/2020, visto il parere endoprocedimentale espresso con nota prot. n. 22048 del 03/08/2020 dalla SABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, assunta agli atti di questa Direzione con prot. n. 23165 del 03.08.2020, con la quale il competente Ufficio periferico ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla procedura in oggetto, e a seguito delle ulteriori interlocuzioni intercorse per le vie brevi tra questo Servizio e lo stesso Ufficio, si comunica quanto segue.

L'area interessata dai lavori si estende su un areale costiero caratterizzato sin da età antica da una frequentazione antropica diffusa e lo spazio interessato dal tracciato delle condotte, che non intercetta nel suo percorso beni archeologici sottoposti a misure di tutela, si caratterizza per rinvenimenti di reperti mobili in giacitura secondaria, ascrivibili prevalentemente all'età romana, in diversi punti del bacino portuale, avvenuti durante le attività di ricognizione di superficie e monitoraggio archeologico effettuate in occasione della costruzione dei diversi edifici industriali. Le importanti trasformazioni connesse alla realizzazione del vasto bacino portuale hanno comportato nel tempo massivi sbancamenti e attività di dragaggio e riposizionamento di terra di riporto su vaste superfici, che hanno irrimediabilmente modificato l'areale su cui insiste anche l'opera di cui trattasi, rendendo difficile la lettura e l'interpretazione dell'assetto antico.

Sebbene, come sopra specificato, tali indicatori materiali dell'antropizzazione antica si siano limitati a reperti mobili non particolarmente rilevanti dal punto di vista quantitativo e non in situ, si tratta comunque di testimonianze materiali di interesse archeologico che è necessario recuperare e preservare.

Si concorda, pertanto, con la SABAP-CA circa l'obbligo di sottoporre le opere previste all'esame della Soprintendenza competente – previa presentazione di specifica istanza del proponente allo stesso Ufficio periferico del MiBACT, da inoltrarsi prima dell'approvazione dei lavori - ai fini delle valutazioni relative all'attivazione della procedura di Verifica di Preventiva di Interesse Archeologico (V.P.I.A.), secondo il disposto dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente a quanto previsto dal relativo comma 1.

Nell'ambito del suddetto procedimento di V.P.I.A. la SABAP-CA potrà indicare le prescrizioni operative necessarie per la salvaguardia ulteriore in corso d'opera delle suddette testimonianze di interesse archeologico (tra le quali, per esempio, si potrebbe determinare la necessità della sorveglianza di tutti i lavori di scavo a cura di un archeologo in possesso dei requisiti previsti dal DM-MiBACT n. 244/2019



MA

nominato dallo stesso Proponente e con oneri a carico di quest'ultimo e il cui nominativo e curriculum - insieme alla comunicazione di inizio lavori e il relativo cronoprogramma - dovrà essere comunicato dal Proponente, con un anticipo di 30 giorni, alla SABAP-CA).

Solo nel rispetto rigoroso della suddetta prescrizione, il progetto di cui trattasi potrà essere escluso dalla fase VIA più propria >;

considerato che il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP ha espresso il seguente contributo istruttorio, con nota prot. interno n. 23250 del 04/08/2020:

< In riscontro alla nota n. 17543 dell'11/06/2020 con la quale codesto Servizio V ha chiesto il contributo istruttorio relativo alla questione indicata in oggetto, preso atto di quanto comunicato dalla competente Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota n. 22048 del 03.08.20, che al punto - C AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO ha così relazionato: "Non si rilevano interferenze del progettato intervento con il patrimonio architettonico di interesse storico-culturale in termini di insistenza diretta né di prossimità e si ritiene di affermare, relativamente al profilo della tutela architettonica, che il progetto non abbia alcuna interferenza con il patrimonio architettonico tutelato dalla Parte Seconda del Codice di Settore", questo Ufficio comunica che al riguardo non ha ulteriori elementi da aggiungere >;

considerato che il progetto di cui trattasi, così come dichiarato dal Proponente (cfr. Studio Preliminare Ambientale) prevede la realizzazione di un nuovo metanodotto, di lunghezza pari a circa 4,9 km con due P.I.D.I., denominato "Met. Allacciamento IVI Petrolifera S.p.A. DN 400 (16") - 75 bar". Il nuovo metanodotto è costruito con condotta interrata in tubi di acciaio saldati tra loro e avrà origine dall'impianto in progetto che sarà denominato "Punto di Entrata (P.D.E.) n.1 da GNL - TERMINALE "IVI PETROLIFERA" DI ORISTANO DN 400 (16") —75 bar", ubicato all'interno dell'area impiantistica del Rigassificatore della IVI Petrolifera S.p.A. e si svilupperà percorrendo in stretto parallelismo le strade asfaltate, di competenza del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (CIPOR), per terminare nell'impianto denominato "P.I.D.I. 1-Area impiantistica di Santa Giusta" del "Met. Collegamento terminale di Oristano DN 650 (26") - 75 bar", opera oggetto di iter autorizzativo separato nell'ambito del progetto "Metanizzazione Sardegna - Tratto Sud", all'interno dell'area impiantistica di Santa Giusta. Tramite quest'ultimo impianto, il "Met. Allacciamento IVI Petrolifera DN 400 (16") —75 bar" si collegherà alla rete nazionale di gasdotti del progetto "Metanizzazione Sardegna". L'area impiantistica di partenza, denominata P.D.E. n. 1 come sopra citato, è ubicata ad una distanza di circa 350 ad ovest dell'esistente deposito prodotti minerali e petroliferi esistente, di proprietà della stessa IVI Petrolifera S.p.A. e ad est della "Colmata". Tale superficie ricade sempre all'interno della zona industriale e portuale di Oristano-Santa Giusta, in un'area compresa nel perimetro di competenza del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (CIPOR). Il P.D.E n. 1 sarà ubicato all'interno delle aree di pertinenza dell'impianto di Stoccaggio, Rigassificazione e Distribuzione GNL nel Porto di Oristano - Santa Giusta di IVI Petrolifera S.p.A. L'area di intervento è ubicata nel settore centrale del Golfo di Oristano, a sud della foce del Fiume Tirso e ricade interamente nel territorio del Comune di Santa Giusta (OR).

considerato, altresì, che il progetto di cui trattasi trae origine dalla necessità di collegare il nuovo Impianto di stoccaggio, rigassificazione e distribuzione GNL nel Porto di Oristano-Santa Giusta, proposto dalla IVI Petrolifera S.p.A. e in fase di istruttoria VIA di competenza statale (cfr. MATTM-CreSS codice ID-VIP 4227), con il terminale previsto dal progetto di "Metanizzazione Sardegna" (tratto SUD) - Progetto Definitivo", proposto dalla ENURA S.p.A. e, ugualmente, in fase di istruttoria VIA di competenza statale (cfr. MATTM-CreSS codice ID-VIP 3699);

considerato che, nell'ambito dei suddetti due procedimenti VIA in corso, la Direzione generale ABAP ha espresso i rispettivi pareri tecnici istruttori, per le successive determinazioni dell'On. Ministro, con note prot. n. 4096 del 03/02/2020 (ID-VIP 4227) e n. 35880 del 04/12/2019 (ID-VIP 3699), entrambi consultabili sul sito web del MATTM-CreSS all'indirizzo: www.va.minambiente.it;

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Difesa dell'ambiente, con nota prot. n. 15454 del 03/08/2020, ha presentato le proprie osservazioni al Ministero

7

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, rappresentando, sulla base delle premesse riportate nelle stesse osservazioni, che "... questa Direzione Generale, pur valutando positivamente la proposta progettuale, in considerazione del fatto che:

- l'intervento riveste elevato carattere strategico in quanto interconnette il sito di deposito e rigassificazione del gas naturale con la restante Rete Nazionale e Regionale costituendone un Punto di Ingresso;
- l'intervento è interamente localizzato all'interno dell'agglomerato industriale di competenza del Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (CIPOR), ossia in un'area antropizzata caratterizzata da un basso livello di naturalità;
- il tracciato della condotta in progetto si affianca, per quanto possibile, alle infrastrutture lineari già presenti nell'area industriale, limitando le interferenze con le aree a maggiore valenza ambientale; i vincoli di progetto (punto iniziale e finale fissati rispettivamente in corrispondenza del rigassificatore e del P.I.D.I. n.1) e i vincoli geografici (presenza del porto industriale e dello stagno di Santa Giusta) non consentono ampi margini per l'individuazione di differenti alternative localizzative;
- le tecniche realizzative previste, con particolare riferimento alla trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) per l'attraversamento del Canale che collega lo stagno di S. Giusta con il porto industriale consentono di minimizzare le interferenze con il sistema delle acque superficiali e sotterranee e con le opere viarie esistenti,

tuttavia ritiene che prima della conclusione dell'iter di approvazione del progetto dell'opera debbano essere approfondite e risolte le problematiche rilevate dal Servizio pianificazione paesaggistica ed urbanistica dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica (nota prot. n. 28143 del 21/07/2020) e dal Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (con nota PEC del 23/07/2020) in merito alla incompatibilità tra il progetto e la pianificazione urbanistica consortile dovuta a:

- sovrapposizione di opere puntuali con le "aree verdi di rispetto consortile";
- sovrapposizione del tratto terminale della condotta in progetto, e del P.I.D.I. n. 1 (non incluso nel progetto in esame), in un areale non zonizzato nel quale il Piano Regolatore Territoriale Consortile prevede le opere di prolungamento del canale navigabile. Si rileva che tale problematica è stata già evidenziata dal CIPOR con nota prot. n. 179 del 16/01/2018 (acquisita al prot. MATTM n. 949 del 16/01/2018) nell'ambito della procedura di V.I.A., ad oggi non ancora conclusa, relativa al progetto "Metanizzazione Sardegna — tratto sud" proposto dalla medesima società Enura S.p.A.

Nel caso di conclusione della procedura di Verifica, senza l'assoggettamento all'ulteriore procedura di V.I.A. si propongono le seguenti prescrizioni/condizioni ambientali:

1. previo raccordo con il Consorzio CIPOR dovranno essere risolte le interferenze tra il tracciato del metanodotto e la Rete di distribuzione del Gas a servizio del Consorzio Industriale, in avanzata fase di progettazione;
2. dovrà essere preliminarmente verificata la presenza di usi civici sui terreni interessati dal tracciato della condotta, consultando sia l'inventario generale delle terre civiche della Sardegna disponibile nel sito web della RAS, sia l'Amministrazione comunale di S. Giusta;
3. dovranno essere rispettate tutte le misure di mitigazione previste dal Proponente e contenute nello Studio Preliminare Ambientale nonché quelle proposte dal Dipartimento ARPAS di Oristano con nota prot. n. 23782 del 22/07/2020;
4. dovrà essere predisposto uno studio previsionale di impatto acustico relativo alla fase di cantiere da redigersi in conformità alle indicazioni fornite dall'ARPAS con nota prot. n. 23782 del 22/07/2020 al fine di dimensionare correttamente le opere di mitigazione mobili provvisorie;
5. per minimizzare le interferenze con l'avifauna, i lavori dovranno essere interrotti tra aprile e luglio, periodo di maggior presenza ornitica nella ZSC "Stagno di Santa Giusta";
6. in merito alla gestione di eventuali volumi di terre e rocce da scavo in esubero, non



MA

riutilizzabili in situ, dovrà essere ridotto o preferibilmente evitato il conferimento presso discariche per inerti, privilegiando il recupero o, laddove le caratteristiche dei terreni ne consentano la classificazione come sottoprodotto, ai sensi della normativa vigente, la possibilità di un effettivo utilizzo individuando idonei siti di destinazione;

7. come comunicato dall'ARPAS con nota prot. n. 23782 del 22/07/2020, il progetto di monitoraggio dovrà essere integrato con il monitoraggio per la componente Atmosfera. Per quanto riguarda la componente acque sotterranee dovranno essere realizzati nuovi piezometri nei punti in cui le attività di scavo dovessero interferire accidentalmente con la falda superficiale”.

considerato che alle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Difesa dell'ambiente, prot. n. 15454 del 03/08/2020, sono allegare anche le osservazioni del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna Centrale, rese con nota prot. n. 28309 del 21/07/2020, con le quali, tra l'altro, si rappresenta che “... Le aree oggetto di intervento, ricadenti nel comune di Santa Giusta, all'interno della zona industriale portuale, risultano tutelate paesaggisticamente per effetto dell'articolo 142, comma 1, lett. a) e c) del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 143 del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii. - aree dell'assetto ambientale: zone umide costiere ai sensi dell'art. 17, comma 3, g), delle NTA del PPR ...”, come anche che “... Il tracciato del metanodotto, di tipo interrato, occuperà prevalentemente aree individuate nell'assetto ambientale del PPR come ad utilizzazione agro forestale e in minima parte come aree seminaturali (praterie e spiagge); per quanto riguarda l'assetto insediativo parte delle aree, in prossimità della IVI SpA, sono classificate come insediamenti produttivi. Per quanto sopra esposto, relativamente al Metanodotto che sarà di tipo interrato, non si rilevano criticità dal punto di vista paesaggistico, infatti lo stesso si svilupperà parallelamente alla viabilità esistente e sebbene per un breve tratto intercetterà la zona umida costiera, lo farà in una zona già interessata da altre lavorazioni, quali la costruzione della viabilità, pertanto compromessa e antropizzata; si prescrive un accurato ripristino dello stato dei luoghi a fine lavori. Per quanto riguarda i nuovi impianti P.D.E n. 1 e PIDI n. 2 non si rilevano particolari criticità il primo perché all'interno dell'area di stoccaggio, in un ambito caratterizzato da costruzioni industriali, l'altro perché di dimensioni più limitate, in ogni caso la vista sarà mitigata con la piantumazione di vegetazione. Relativamente al PIDI n. 1, peraltro localizzato in una zona, seppure urbanizzata, ancora priva di edificazione, si rileva che non sono state prodotte le simulazioni fotografiche, in modo da valutare in modo più corretto gli impatti. Si rammenta infine che dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica ...”.

visto l'articolo 27, Estensione del vincolo paesaggistico, della legge regionale 23 aprile 2015, recante “Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio”, il quale stabilisce che “1. Sono beni paesaggistici le zone umide di cui all'articolo 17, comma 3, lettera g) delle Norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale, individuate e rappresentate nella cartografia di piano nella loro dimensione spaziale. Il vincolo paesaggistico non si estende, oltre il perimetro individuato, alla fascia di tutela dei 300 metri dalla linea di battigia, riferita ai soli laghi naturali e invasi artificiali”;

considerato, pertanto, che l'area oggetto di intervento è soggetta a tutela paesaggistica per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. a) e c), del D.Lgs. 42/2004, come anche ai sensi di quanto previsto e prescritto dal vigente Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, con l'art. 17, comma 3, lett. g), delle Norme Tecniche di Attuazione;

considerato che deve essere ancora accertata l'esistenza di aree soggette ad uso civico e, di conseguenza, tutelate per legge per il loro interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004, negli ambiti interessati dal nuovo metanodotto interrato in progetto, previa verifica del proponente sulla base dell'inventario generale delle terre civiche della Sardegna reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna, ovvero presso la competente Amministrazione comunale;

considerato che il suddetto accertamento delle aree soggette ad uso civico deve tenere conto, comunque, di quanto previsto dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, recante “Norme in materia di domini collettivi”, con particolare riferimento a quanto innovato dal relativo articolo 3, co. 6, in materia di vincolo



paesaggistico delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, co. 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004, stabilendo che *“Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici”*. Come anche si deve tenero conto di quanto chiarito in merito alla suddetta disposizione dell'art. 3, comma 6 (ultimo periodo) della legge n. 168 del 2017, dall'Ufficio Legislativo dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il parere prot. n. 11255 del 03/05/2018 e su richiesta della Regione Autonoma della Sardegna, ossia che la legge 20 novembre 2017, n. 168, nell'utilizzare la *“... congiunzione “anche”, che ha valore accrescitivo, lungi dall'escludere per altre fattispecie di estinzione, diverse dalla liquidazione, la permanenza del vincolo, chiarisce che lo stesso vincolo sopravvive al provvedimento di liquidazione. Tale orientamento è conforme alla normativa di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio ...”* e, pertanto, la fattispecie ivi normata non si deve interpretare come ristretta ai soli casi della liquidazione;

considerato che il progetto di cui trattasi deve acquisire l'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004;

considerato, che l'art. 146, commi 1 e 2, del D.Lgs. 42/2004, stabilisce che *“1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione”*;

considerato, pertanto, che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, in sede di espressione del proprio parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 146, comma 5, del D.Lgs. 42/2004, dovrà verificare la compatibilità dell'intervento di cui trattasi con tutti i profili di tutela paesaggistica gravanti nelle aree interessate, non esclusi, quindi, quelli tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo – approvato il 05/09/2006 - ai sensi dell'allora vigente articolo 136, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 42/2004 (cfr. art. 17, comma 3, lett. g), delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR, come sopra citato);

considerato che la valutazione che dovrà esprimere la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna in sede di autorizzazione paesaggistica del progetto di cui trattasi, dovrà tener conto – in caso di accertamento positivo della presenza di terre gravate da usi civici nelle aree interessate dal presente progetto – anche di quanto disposto dall'art. 74, *Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilità e tutela degli usi civici*, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”*): *“... 1. Ai fini della gestione e dello sviluppo sostenibile del territorio e delle opere pubbliche o di pubblica utilità nonché della corretta gestione e tutela degli usi civici, all'articolo 4 (L) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico»”*;

considerato, inoltre, quanto stabilito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, con l'art. 60, *Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali*, in materia di tutela e conservazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004, in quanto soggette ad usi civici, prevedendo con il relativo comma 4 – il quale modifica il sopra richiamato articolo 4, comma 1-bis, del



D.P.R. n. 387/2001 - che l'opera interrata o che occupi una superficie inferiore al 5 per cento rispetto a quella complessiva oggetto di diritto di uso civico rientra automaticamente nelle ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità è ritenuta compatibile con l'esercizio dell'uso civico, e pertanto i relativi beni, pur gravati da uso civico, possono essere espropriati o asserviti coattivamente senza la necessità di pronunciare il mutamento di destinazione d'uso;

ritenuto che il procedimento di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, alla luce dell'iter valutativo già svolto sul progetto di cui trattasi con la presente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, sia in grado di garantire alla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna la possibilità di valutare adeguatamente nel dettaglio le opere previste, tramite il proprio parere obbligatorio e vincolante da rendere all'Autorità preposta alla gestione dei vincoli di tutela paesaggistica gravanti nell'area interessata;

considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con il parere endoprocedimentale del 03/08/2020 sopra integralmente trascritto, e il Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP con il contributo istruttorio del 06/08/2020, sopra ugualmente integralmente trascritto, hanno ritenuto di dover richiedere a ENURA S.p.A., ai fini della tutela dei beni culturali archeologici e la prevenzione del relativo rischio, l'attivazione con specifica istanza rivolta alla medesima Soprintendenza, della procedura di Verifica dell'Interesse Archeologico Preventivo (V.P.I.A.) ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2006, specificato dal suddetto Servizio II quale da ricondursi alle previsioni del relativo comma 1;

ritenuto, altresì, che il procedimento di cui alla V.P.I.A. attivato su istanza della ENURA S.p.A., alla luce dell'iter valutativo già svolto sul progetto di cui trattasi con la presente procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, sia in grado di garantire la necessaria prevenzione di possibili impatti significativi e negativi sul fattore ambientale del patrimonio culturale di cui ai beni archeologici e alla prevenzione del relativo rischio;

considerate le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel parere endoprocedimentale del 03/08/2020, sopra integralmente riportato;

considerato il contributo istruttorio del 06/08/2020 del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, sopra integralmente riportato;

considerato il contributo istruttorio del 04/08/2020 del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP, sopra integralmente riportato;

esaminato lo Studio Preliminare Ambientale redatto dal Proponente e la relativa documentazione tecnica allegata;

visto quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 per i "Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19" del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che "Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi";

considerato che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è "... la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda ..." del D. Lgs. 152/2006, così come modificato all'articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1);

visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", il cui articolo 50, *Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale*, comma 1, lett. f), ha modificato integralmente l'art. 19, *Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA*, del D.Lgs. 152/2006, stabilendo, tuttavia, con il successivo comma 3 del medesimo articolo 50, che la relativa nuova disposizione si applica "... alle istanze



presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” e, pertanto, non al presente procedimento;

visto, anche, l'art. 60, *Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali*, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, in particolare il relativo comma 4, lettera c), che novella il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, aggiungendo all'articolo 52-*quinquies*, dopo il comma 2, il comma 2-*bis*, stabilendo solo per i progetti relativi alle infrastrutture energetiche lineari che se nell'ambito della procedura di VIA si debba svolgere anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 25 del Codice dei contratti pubblici), il procedimento VIA possa comunque concludersi con particolari condizioni, al caso di cui trattasi, pertanto, non applicabili;

considerato che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato oggetto di verifica anche da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio con il parere endoprocedimentale del 03/08/2020 sopra riportato;

considerato che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva ai sensi dell'articolo 143 del D.Lgs. 42/2004 il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore;

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/14 del 16 aprile 2008 ha approvato l'elenco del Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari definiti dal Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (Norme tecniche di attuazione, articoli 48 e 51);

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10/10/2014 ha unilateralmente revocato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/2 del 25/10/2013 di approvazione preliminare del Piano paesaggistico regionale e contemporaneamente approvato unilateralmente il “Repertorio del Mosaico, aggiornato al 3 ottobre 2014”, disponendone la pubblicazione sul BURAS, avvenuta nel relativo Supplemento Ordinario n. 54 al n. 51 del 23/10/2014;

considerato che nella suddetta Deliberazione n. 39/1 si specifica “... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello pubblicato sul supplemento straordinario n. 1 al BURAS n. 17 del 20 maggio 2008 ...”;

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 del 29/12/2016, recante “*Approvazione aggiornamento al 30 settembre 2016 del Mosaico dei beni paesaggistici e beni identitari*” (cosiddetto Repertorio del Mosaico 2016), resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione il 18/01/2017, ha unilateralmente approvato il “Repertorio del Mosaico, aggiornato al 30 settembre 2016”, disponendone la pubblicazione sul BURAS;

considerato che nella suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 70/22 si delibera “... di dare atto che il Repertorio di cui al punto precedente sostituisce ad ogni effetto quello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014 e pubblicato sul supplemento straordinario n. 54 al BURAS n. 51 del 23 ottobre 2014 ...”;

considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/14 dell'11/04/2017, la Regione Autonoma della Sardegna ha unilateralmente approvato un addendum al Repertorio del Mosaico 2016 per quanto riguarda i risultati di alcune copianificazioni paesaggistiche attuate dal 01/10/2016 al 31/03/2017 per l'adeguamento degli strumenti urbanistici locali al Piano paesaggistico regionale;

considerato che la Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/24 del 28/03/2017, recante “*Atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo, articolo 19, comma 3, lettera c). Legge regionale n. 8 del 2004, articolo 8, comma 3-bis, correzione della rappresentazione cartografica delle grandi aree*”;



MA

industriali del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo", resa pubblica con il relativo allegato sul sito della medesima Regione, ha unilateralmente provveduto ad approvare gli ivi citati indirizzi interpretativi e applicativi di competenza delle disposizioni del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo per quanto attiene, tra l'altro, alla vigenza del vincolo paesaggistico tipizzato ed individuato della "Fascia costiera", determinando di conseguenza e tra l'altro "... di approvare il seguente atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale primo ambito omogeneo: le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l'edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d'uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche "D" e "G" del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall'operatività del vincolo paesaggistico "fascia costiera", ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo ...";

considerato che alla suddetta DGR del 28/03/2017 risultano allegate anche le Tavole: 3A - Comune di Oristano; 3B - Comune di Santa Giusta (vigente); 3C - Comune di Santa Giusta (adottato), relative al piano consortile del CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE (Decreto dell'Assessore Enti Locali, Finanza e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna n. 133 del 21/08/1973), nell'ambito del quale ricade il progetto di cui trattasi;

visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;

visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

visto il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali";

visto il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

visto il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

visto quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1,



comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”, registrato alla Corte dei conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell’11/02/2016);

considerato il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all’attuazione di quanto disciplinato dall’art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

visto il DM del MiBACT 20 maggio 2019, n. 244, recante “*Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110*”, pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 124 del 29/05/2019;

visto il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei conti al numero 1-2971 del 30/08/2019;

questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, per quanto di competenza di questo Ministero e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell’Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006 – ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto proposto e del territorio interessato; considerato il parere endoprocedimentale espresso con nota prot. n. 22048 del 03/08/2020 dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con particolare riguardo all’Area funzionale *Patrimonio archeologico*; acquisito il contributo istruttorio del Servizio II della Direzione generale ABAP; acquisito il contributo istruttorio del Servizio III della Direzione generale ABAP; **ritiene di non dover chiedere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio, la pronuncia positiva in merito all’assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in argomento, con la conseguente sua esclusione dalla procedura VIA più propria, in ogni caso nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate per la tutela del patrimonio culturale e il paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004.**

Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale.

Resta fermo, per quanto di competenza di questo Ministero in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004, che la **ENURA S.p.A.**, prima dell’avvio di qualsivoglia opera del progetto di cui trattasi, deve acquisire tutti i pareri e/o le autorizzazioni previste dalla Parte II e dalla Parte III del D.Lgs. 42/2004 per la realizzazione dei medesimi interventi.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dalla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. 42/2004, la **ENURA S.p.A.** deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. prima dell’autorizzazione del progetto di cui trattasi, la ENURA S.p.A. deve presentare istanza alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, per l’attivazione della procedura di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico (cfr. il parere endoprocedimentale della stessa Soprintendenza prot. n. 22048 del 03/08/2020 e il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP prot. interno n. 23599 del 06/08/2020);
2. la ENURA S.p.A., con un anticipo di 30 (trenta) giorni, deve comunicare alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e

MA



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: rmbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Sud Sardegna l'inizio dei lavori – comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi -, inviando contestualmente il cronoprogramma delle attività – comprese quelle dei cantieri – al fine di poter predisporre gli opportuni sopralluoghi del personale del predetto competente Ufficio periferico del MiBACT.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dalla Parte III, *Beni paesaggistici*, del D.Lgs. 42/2004, la ENURA S.p.A. deve acquisire l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, come indicato anche dalla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale (cfr. la nota prot. n. 28309 del 21/07/2020), conducendo, con la prescritta aggiornata *Relazione paesaggistica* di cui al DPCM 12/12/2005, i necessari approfondimenti per la verifica della compatibilità paesaggistica delle opere previste con tutti i livelli vincolistici e di tutela paesaggistici presenti nelle aree interessate dal progetto, anche alla luce di quanto indicato per la ricognizione delle eventuali terre gravate da usi civici di cui all'art. 142, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 42/2004, dalla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale della Difesa dell'ambiente con le osservazioni di cui alla nota prot. n. 15454 del 03/08/2020 e le considerazioni in merito sopra esposte da questa Direzione generale ABAP.

Si rimane in attesa di una cortese e urgente assicurazione da parte della ENURA S.p.A. del recepimento delle suddette prescrizioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Il Responsabile del Procedimento

UOTT n. 1 - Arch. Piero Aebischer


tel. 06/6723.4681 – piero.aebischer@beniculturali.it

Il Dirigente del Servizio

Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE
(Arch. Federica GALLONI)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it